

Decreto federale che stanziava crediti alle istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 2008–2011

Modifica del 14 giugno 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 2010¹,
decreta:

I

Il decreto federale del 2 ottobre 2007² che stanziava crediti alle istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 2008–2011 è modificato come segue:

Art. 1 cpv. 2 (nuovo)

² Il limite di spesa è aumentato di 870,9 milioni di franchi. È prorogato di un anno. Nel 2012 le istituzioni di cui al capoverso 1 lettera f non hanno più diritto ai sussidi.

Art. 3 cpv. 4 (nuovo)

⁴ Nel 2012 per i poli di ricerca nazionali può essere impiegato un importo massimo di 70 milioni di franchi prelevato dal limite di spesa di cui all'articolo 1 capoverso 2.

Art. 4 cpv. 4 (nuovo)

⁴ Nel 2012, per indennizzare i costi indiretti della ricerca (*overhead*) sostenuti nell'ambito delle attività di promovimento del Fondo nazionale svizzero può essere impiegato un importo massimo di 83 milioni di franchi prelevato dal limite di spesa di cui all'articolo 1 capoverso 2.

II

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 17 marzo 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum
Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 14 giugno 2011

Il presidente: Jean-René Germanier
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

¹ FF 2011 689
² FF 2007 6787

